



# Revisione del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza

## Risposte alle domande più frequenti

### 1 Perché una revisione di questo regolamento?

Il Regolamento sui contributi per le attività di vigilanza, adottato nell'ottobre 2014, comporta l'obbligo per la BCE di effettuarne una revisione entro il 2017. L'obiettivo della consultazione in corso è raccogliere le osservazioni delle parti interessate al fine di valutare possibili miglioramenti. Le risposte pervenute forniranno alla BCE importanti elementi conoscitivi per predisporre, ove ritenuto opportuno, un aggiornamento formale del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza.

### 2 Questo regolamento della BCE si applica a tutte le banche nell'area dell'euro oppure soltanto a quelle direttamente vigilate dalla BCE, ossia alle banche significative?

Tutte le banche vigilate nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) durante il periodo di contribuzione sono tenute a corrispondere i contributi per le attività di vigilanza al massimo livello di consolidamento. Tuttavia, come specificato nella metodologia della BCE definita nel Regolamento sui contributi per le attività di vigilanza, l'importo annuale dovuto è connesso alla qualifica del soggetto vigilato di ente significativo o meno significativo ed è quindi commisurato all'azione di vigilanza richiesta da parte della BCE per ciascuna categoria.

### 3 Perché la BCE riscuote contributi per le attività di vigilanza?

In conformità dell'articolo 30 del Regolamento sull'MVU (Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013), i contributi annuali per le attività di vigilanza richiesti dalla BCE servono a coprire le spese da essa sostenute in relazione ai compiti di vigilanza di cui è investita ai sensi di detto regolamento. L'obbligo di contribuzione si applica agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri che partecipano alla vigilanza bancaria europea e alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio avente sede in uno Stato membro non partecipante.

**4 Quali parti del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza sono oggetto di revisione?**

La revisione sarà incentrata sulla metodologia e sui criteri di calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato. In particolare, saranno oggetto di revisione le disposizioni del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza rilevanti ai fini della definizione della metodologia utilizzata per il calcolo, la ripartizione e l'imposizione del contributo annuale, secondo quanto previsto nella Parte III (Determinazione del contributo annuale per le attività di vigilanza) e nella Parte V (Fatturazione) di detto regolamento.

**5 La Parte II (Spese e costi) del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza è materia di revisione?**

Il recupero delle spese sostenute dalla BCE per lo svolgimento dei compiti connessi all'attività di vigilanza è sancito all'articolo 30 del Regolamento sull'MVU e pertanto non rientra nell'ambito della revisione del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza.

**6 L'ambito della revisione si estende ai contributi corrisposti dalle banche alle autorità nazionali competenti?**

No, la revisione riguarda unicamente il regime di contribuzione per le attività di vigilanza della BCE, senza pregiudizio per i contributi imposti dalle autorità nazionali competenti in base alle disposizioni normative del rispettivo paese. Inoltre, restano salve le modifiche al più ampio quadro giuridico che disciplina i contributi annuali per le attività di vigilanza della BCE, in particolare al Regolamento sull'MVU.

**7 Qual è la procedura per la presentazione dei commenti?**

Per la presentazione dei commenti si prega di utilizzare l'apposito modulo, inserendo le informazioni richieste e precisando l'articolo e la pagina del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza a cui si riferiscono i singoli commenti. Si invita a fornire esempi e dati, se del caso.

Il modulo compilato potrà essere trasmesso alla BCE via e-mail oppure a mezzo posta. Per maggiori informazioni si invita a consultare la sezione sulla presentazione dei commenti.

## 8 Qual è il passo successivo? Come si articolerà il processo?

Sono invitati a contribuire alla consultazione pubblica i soggetti e i gruppi vigilati nonché altre parti interessate. La BCE valuterà tutti i commenti e ne terrà conto nel predisporre, ove ritenuto opportuno, un aggiornamento formale del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza. La BCE interpellerà le autorità nazionali competenti tramite il Consiglio di vigilanza e nelle altre sedi ufficiali. L'esito della revisione sarà pubblicato nel corso del 2018 sul sito Internet della BCE dedicato alla Vigilanza bancaria.

## 9 Come saranno calcolati i contributi per le attività di vigilanza relativi al 2017?

I contributi per le attività di vigilanza relativi al 2017 saranno calcolati utilizzando la metodologia corrente, definita nel Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza. Maggiori dettagli sulle tempistiche, il calendario delle scadenze e altre informazioni pratiche sono reperibili nella sezione sui contributi per le attività di vigilanza del sito Internet della BCE dedicato alla Vigilanza bancaria.